

ALLEGATO "A" AL N. 16.585 DI REP. E N. 12.258 DI RACC.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - oggetto - durata

Art.1 (Costituzione - Sede)

1. E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico posseduto da Enti Pubblici Locali nella definizione dell'art.2 comma 1, T.U.E.L., denominata

"SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI S.P.A.",

in sigla **"SIB S.P.A."**..

La società ha sede in Belluno (BL).

Art.2 (Oggetto)

1. La società ha per oggetto l'acquisizione e l'effettuazione di ogni attività ricompresa nel contesto della erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l'attività potrà riguardare:

- gestione del Servizio Idrico Integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il quale la società riveste già il ruolo di gestore unico per l'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto", come da convenzione di gestione in essere con la relativa Autorità ed efficace dal 1° gennaio 2004;
- distribuzione e/o vendita di gas combustibili quali, a titolo esemplificativo, il gas naturale ed il gas di petrolio liquefatto;
- la progettazione e la gestione di impianti di produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili o di impianti alimentati da fonte tradizionale integrata da fonte rinnovabile;
- la promozione e sviluppo di azioni nel campo del risparmio energetico su impianti termici ed elettrici;
- la commercializzazione dell'energia elettrica e termica prodotta, nonché dei certificati verdi e dei titoli di efficienza energetica e di ogni altro titolo correlato alla produzione di energia rinnovabile;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'esercizio di impianti di cogenerazione, di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento e di energia elettrica, così come di ogni altra energia, nonché di impianti di illuminazione pubblica;
- servizi d'igiene ambientale;
- ai sensi di legge, servizi pubblici privi di rilevanza economica;
- servizi vari quali servizi cimiteriali, impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d'informazione e segnalazione, studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti

dell'U.E.

3. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative.

4. La società potrà, ai sensi di legge, realizzare e gestire tali attività in affidamento diretto, in concessione o in appalto o in qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti.

5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento del proprio fine istituzionale.

6. In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato potrà essere consentita, anche in relazione ad attività compiute in extraterritorialità, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art.3 (Durata)

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società può essere sciolta anticipatamente, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Capitale sociale - azioni - obbligazioni

Art.4 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.819.693,80 (tremilioniottocentodiciannovemilaseicentonovantatré virgola ottanta) diviso in n. 7.639 (settemilaseicentotrentanove) azioni prive di valore nominale e non rappresentate da titoli azionari.

Art.5 (Circolazione delle azioni e diritto di prelazione)

1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni, prive di valore nominale e non rappresentate da titoli azionari, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

2. La circolazione delle azioni avviene con le forme della circolazione delle quote di società a responsabilità limitata e, ai sensi dell'articolo 2355, primo comma, del Codice Civile, il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

3. Salvo quanto di seguito esplicito in tema di esercizio del diritto di prelazione e del gradimento, il trasferimento delle azioni deve essere effettuato mediante annotazione nel libro dei soci a cura dell'Organo Amministrativo, previa comunicazione scritta del cedente e del cessionario contenente le firme di entrambi.

4. La comunicazione deve indicare chiaramente:

- le generalità complete del cedente e del cessionario;
- il numero di azioni trasferite;
- l'accettazione del trasferimento da parte del cessionario.

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo rifiuti l'annotazione del libro dei soci, deve darne comunicazione scritta ai soggetti interessati entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento, indicando le ragioni del rifiuto.

5. Le azioni sono liberamente trasferibili ad un altro ente pubblico locale nella definizione di cui al precedente art. 1 comma 1, tra o da enti già soci, ovvero quando il trasferimento avvenga per effetto di fusione od istituzione di Comuni disposte con legge regionale. Prima di procedere all'iscrizione nel libro dei soci, l'organo amministrativo può esigere dall'acquirente la dimostrazione dei requisiti prescritti dal presente comma.

6. Fuori dai casi previsti nel comma precedente, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero conferirle in un'altra società costituita o costituenda, ovvero ancora cederle in usufrutto, dovrà offrirle previamente in prelazione agli altri soci.

7. A tal fine egli dovrà comunicare al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviare alla sede sociale, l'entità della partecipazione che esso intende alienare ed il corrispettivo che intende ricevere, con l'indicazione delle condizioni di pagamento e dell'identità dell'acquirente. Ove si tratti di alienazione a titolo gratuito, ovvero di permuta o conferimento, il socio dovrà indicare il valore che verrà dichiarato ai fini fiscali o, rispettivamente, il valore di stima del conferimento.

8. Entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Presidente dovrà comunicare a tutti gli altri soci la proposta mediante raccomandata a.r..

9. I soci che intendano esercitare la prelazione possono farlo in proporzione al numero di azioni che risulta loro intestato nel libro soci ed hanno l'onere di dichiararlo entro i successivi 60 (sessanta) giorni mediante raccomandata a.r. indirizzata alla società ed accompagnata dall'impegno di spesa per l'importo corrispondente, sulla base dell'intero prezzo richiesto o dichiarato dall'alienante - ovvero per la prima soluzione, qualora il pagamento fosse previsto in più soluzioni - a quello da versare proporzionalmente al numero

di azioni che il singolo socio ha diritto di acquistare.

10. Insieme a tale comunicazione, il socio ha l'onere di dichiarare alla società - senza necessità di documentare l'impegno di spesa - il numero massimo di azioni che egli è disponibile ad acquistare ulteriormente qualora altri soci non intendano esercitare il rispettivo diritto di prelazione.

11. Scaduti i termini di cui sopra, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci comunica senza indugio ai soci che hanno esercitato la prelazione le azioni rimaste inoperte e che potranno essere a ciascuno proporzionalmente attribuite, richiedendo immediatamente l'integrazione dei rispettivi versamenti.

12. Solo nel caso in cui l'alienante abbia preventivamente ed esplicitamente comunicato l'intendimento di cedere la sua intera partecipazione per un prezzo globale, non è ammessa prelazione parziale; in tale ipotesi, pertanto, la prelazione può aver luogo soltanto se viene complessivamente esercitata da uno o più soci per l'intero pacchetto. Tuttavia se più soci insieme comunicano di voler alienare le loro partecipazioni cumulativamente per un prezzo globale, la prelazione opererà comunque separatamente per ciascun alienante, intendendosi proporzionalmente suddiviso il corrispettivo dichiarato.

13. Spirati inutilmente tutti i termini previsti dal presente articolo, in pendenza dei quali l'offerta in prelazione da parte del socio alienante si ha per irrevocabile, le azioni sono liberamente trasferibili.

14. Sempre che l'operazione di finanza straordinaria nel seguito indicata non alteri i requisiti della delegazione interorganica, in caso di fusione di società socia con società non socia, la socia sarà tenuta a notificare preventivamente il progetto di fusione alla società, con le modalità e i termini di cui sopra. Il progetto di fusione dovrà indicare esplicitamente che la partecipazione nella società "BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A." è soggetta a prelazione. Gli altri soci della società "BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A." potranno esercitare la prelazione, per il medesimo valore attribuito alla partecipazione nella situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art.2501-quater c.c.; questo dovrà essere corrisposto in unica soluzione alla società risultante dalla fusione, dopo che la fusione stessa avrà preso effetto ai sensi dell'art.2504-bis c.c.

15. Parimenti, in caso di alienazione a titolo gratuito o di permuta, il controvalore, determinato alla stregua del comma 3, ultima parte, dovrà essere corrisposto all'acquirente in unica soluzione.

16. In caso di violazione da parte del socio alienante delle previsioni contemplate dal presente articolo, i soci titolari della prelazione avranno diritto di retratto nei confronti dell'acquirente.

Art.6 (Gradimento)

1. Quando l'alienante può disporre liberamente delle azioni, la persona dell'acquirente è soggetta al gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Il gradimento è rifiutato qualora il trasferimento faccia venire meno i requisiti di cui all'art.1, comma 1.

3. In ogni caso il gradimento s'intenderà accordato ove non ne sia comunicato il diniego motivato per raccomandata con ricevuta di ritorno, tanto all'alienante quanto all'acquirente, nel termine di 20 (venti) giorni da quando le azioni sono divenute liberamente alienabili.

Art.7 (Pegno sulle azioni)

I soci possono liberamente costituire in tutto o in parte le loro azioni in pegno, a garanzia dei propri creditori. Tuttavia, in deroga all'art.2352 c.c., in caso di pegno il diritto di voto permane in capo al socio e non può essere attribuito al creditore pignoratizio.

Art.8 (Obbligazioni)

La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, secondo le modalità di legge, con competenza a deliberare in capo all'assemblea. Al trasferimento delle obbligazioni convertibili si applicano le disposizioni degli art.5 e seguenti.

TITOLO III**Organi sociali****Art.9 (Assemblea dei soci)**

1. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

2. All'assemblea spettano la formulazione degli indirizzi, la programmazione, la vigilanza ed il controllo, sia sulla gestione straordinaria che ordinaria della società in attuazione della normativa in materia di controllo analogo, nonché gli altri poteri previsti dalla legge.

Art.10 (Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo nella Provincia di Belluno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per mezzo di avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

4. Nel caso ricorra l'ipotesi di cui all'art.2325 bis del c.c., la convocazione avverrà con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art.11 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze rispettivamente previste dalla legge per l'assemblea ordinaria e per quella straordinaria.

2. Hanno diritto d'intervento in assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto.

3. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta, nei limiti previsti dall'art.2372 c.c..

Art.12 (Funzionamento dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta, salva diversa designazione da parte degli intervenuti, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente potrà farsi coadiuvare da uno o più segretari, da lui nominati tra i soci od anche tra i dipendenti della società. Quando la legge lo impone, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

2. Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.

Art.13 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione. Salva diversa determinazione dell'Assemblea, in caso di nomina di un Amministratore Unico saranno ad esso conferiti tutti i poteri e saranno applicabili, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea in numero di tre o cinque; essi durano in carica tre esercizi. Tali nomine devono essere effettuate con il sistema di voto di lista sulla base di liste presentate dagli azionisti, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le eventuali liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento (3%) delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per le nomine, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tali divieti non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le

accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo curriculum vitae redatto nel rispetto degli standard della Comunità europea e delle norme sulla riservatezza dei dati personali sensibili.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla sua lista divisi progressivamente per uno, due e tre, quattro e cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

In ogni modo nell'ipotesi in cui un candidato eletto attraverso il voto di lista, non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

3. Sulla base di candidature presentate dagli azionisti con le modalità e nei termini previsti dal comma precedente, l'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti.

4. In ogni caso, qualora l'Organo Amministrativo dovesse avere composizione collegiale, lo stesso dovrà rispettare l'equilibrio di genere, in ossequio ai criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Non potranno ricoprire la carica di amministratore coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità e/o

inconferibilità previste dalla legge;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società, salvo autorizzazione da parte dell'Assemblea.

6. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vicepresidente.

7. E' consentita la presenza alle riunioni del consiglio mediante mezzi di telecomunicazione.

Art.14 (Presidente e Vicepresidente)

1. L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente ed il Vicepresidente. Quest'ultimo svolge esclusivamente le funzioni di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il Consiglio di Amministrazione può provvedere, su indicazione dell'Assemblea o, in mancanza di tale indicazione, dietro propria determinazione, alla nomina di un Amministratore Delegato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

Art.15 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di un amministratore delegato, o di almeno due membri del Consiglio, o infine del Collegio Sindacale.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del Consiglio ed a ciascun sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a

maggioranza semplice degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di colui che presiede la seduta.

4. Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.

Art.16 (Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio d'Amministrazione nel rispetto degli indirizzi di assemblea, del contratto di servizio, della carta dei servizi, dell'approvato piano industriale, è investito dei conseguenti poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con tutte le conseguenti facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge o dal presente statuto riservati all'assemblea.

2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente comma, rientrano nella competenza collegiale del Consiglio e non sono delegabili i poteri e attribuzioni consistenti nella:

- a) approvazione del piano programma, dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti ed altri beni immateriali;
- c) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- d) prestazione di garanzie e concessione di prestiti;
- e) compravendita e permuta d'immobili;
- f) assunzione di mutui.

3. Il Consiglio predispone, altresì, di concerto con i Comuni, i più opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza.

Cura, altresì, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società o dai soggetti con questa convenzionati e promuove periodiche verifiche e controlli sui servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni fornite agli utenti.

Art.17 (Collegio Sindacale e revisore legale dei conti)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

2. L'Assemblea nomina tutti i componenti del Collegio Sindacale con le modalità previste dalla legge nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere.

3. L'Assemblea Ordinaria nomina il Revisore legale dei conti. Sino a quando detto Revisore non è nominato, il relativo ruolo è ricoperto, a tutti gli effetti, dal Collegio sindacale.

Art.18 (Direttore generale)

1. L'Organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

2. Il direttore generale interviene in qualità di segretario,

con voto meramente consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

3. Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

TITOLO IV

Bilancio ed utili

Art.19 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo sottoporrà il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite, corredati dall'apposita relazione, all'esame dell'assemblea. Quando lo esigono particolari circostanze, gli amministratori possono prorogare di ulteriori 60 (sessanta) giorni il termine di presentazione del bilancio, segnalando le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art.2428 c.c..

3. Il bilancio viene trasmesso, dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea, agli organi consiliari degli enti pubblici soci che abbiano affidato la gestione di servizi pubblici alla società.

Art.20 (Ripartizione degli utili)

Atteso che la società non persegue in via principale scopo di lucro, gli utili d'esercizio verranno destinati, per il 5% (cinque per cento), alla riserva legale ordinaria sino al raggiungimento del quinto del capitale nominale ovvero, se la riserva fosse discesa al di sotto di tale importo, fino alla reintegrazione della stessa; per la parte residua a dividendo, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art.21 (Compensi agli amministratori)

1. I compensi spettanti agli amministratori sono sempre stabiliti dall'Assemblea.

2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

TITOLO V

Affidamenti in delegazione interorganica

Art.22 (Organi aggiuntivi)

1. I Soci potranno costituire organi atipici partecipati anche dai soggetti rappresentativi di cui alla successiva lettera e) del comma 2 ed aventi efficacia meramente interna, con funzioni precipuamente consultive, di controllo e di indirizzo.

2. In particolare, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità previste dal diritto societario, l'attività di detti organi potrà sostanziarsi in:

a) - audizioni degli organi di vertice della Società, anche in ordine alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato nonché al concreto funzionamento dello stesso nell'ottica del migliore perseguimento dell'oggetto sociale;

b) - formulazione di pareri, indicazioni, suggerimenti ed altri simili apporti collaborativi con riguardo all'impostazione amministrativa della Società;

c) - disamina preventiva, in vista della elaborazione anticipata di possibili osservazioni e proposte, degli atti dell'Organo Amministrativo che saranno sottoposti all'Assemblea e ai Soci;

d) - inoltrare di richieste di informazioni e di acquisizione di documenti all'Organo Amministrativo in ordine a questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento dei servizi svolti;

e) - promozione di iniziative di informazione e di modalità conoscitive che garantiscano la partecipazione e la informazione degli utenti, anche organizzati in proprie forme rappresentative.

3. Agli organi qui disciplinati, sussistendone le condizioni, potranno altresì venire attribuiti specifici compiti attuativi in relazione alle attività di controllo e di vigilanza di cui al successivo art.23 bis.

4. Ai componenti di tali organi non sarà riconosciuto alcun compenso o rimborso spese.

5. La costituzione e composizione dei predetti organi viene regolata con deliberazione dell'Assemblea soggetta alla maggioranza qualificata di cui all'art.13, comma 3, mentre le regole di funzionamento dell'organo così costituito saranno definite con apposito regolamento predisposto e approvato dallo stesso, fermo restando il quorum deliberativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.23 (Affidamenti in delegazione interorganica)

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica di cui al precedente art.1, comma 1:

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o nel regolamento di quest'ultimi, attraverso il presente statuto sociale, il contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale (v. art.113, comma 11, T.U.E.L. e leggi di settore), la carta dei servizi (ex art.112, comma 3, T.U.E.L.) e l'approvato piano industriale;

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento degli enti

pubblici locali azionisti, così come previsti nel presente statuto e/o contratto di servizio;

c) la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici locali che la controllano (rectius: con la collettività di cui agli enti pubblici locali che la controllano);

d) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati nel precedente art.1, comma 1).

2. In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio in house, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento, si precisa inoltre che:

a) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano industriale triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante), rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano;

b) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva (prima e dopo le imposte sul reddito), e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione (sino al prossimo report), e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

Destinataria del report sarà quindi, su delega degli enti pubblici locali partecipanti al capitale della società, l'Assemblea la quale provvede così alla consultazione tra gli enti pubblici locali circa la gestione dei servizi pubblici locali svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione (in sede di report) del Presidente del Consiglio di amministrazione, e degli altri soggetti che lo stesso Presidente riterrà opportuno sentire.

Sempre su delega degli enti locali, l'Assemblea provvede (per quanto qui interessa ai fini dell'affidamento del servizio in house) all'approvazione del piano industriale.

3. Il controllo e la vigilanza interesseranno poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, dall'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.

4. Il tutto:

1) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici locali soci;

2) da integrarsi evidentemente con le previsioni:

a) di statuto;

b) di eventuale contratto di servizio-quadro e di contratto di servizio specifico;

c) della carta dei servizi;

d) della convenzione di gestione tra la società e l'Autorità d'ambito territoriale ottimale;

3) atteso che gli enti pubblici locali soci adegueranno il proprio statuto (e eventuali regolamenti) di conseguenza (v. articolo 6, D.Lgs. 267/2000).

5. Gli indirizzi, la programmazione, il controllo e la vigilanza interesseranno, alla luce del vigente oggetto sociale, anche i servizi pubblici locali non rientranti nella delegazione interorganica, ai sensi dell'art.113, comma 1, 3° capoverso, D.Lgs. 267/2000.

6. Se la società svilupperà fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate, è opportuno (seppur non vincolante) che sia previsto:

a) se la società è di capitali, che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da questa società così come dovrà risultare in atti, ai sensi degli artt.2497 e ss., C.C.;

b) viceversa, che la forma giuridica della società di scopo sia in rapporto di mutualità con questa società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile. La società controllata, collegata o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme anzicitate ed il relativo statuto e la convenzione-quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di controllo e vigilanza già previste per questa società.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione - disposizioni transitorie

Art. 24 (Recesso)

1. Alla luce della natura della società attratta alle leggi speciali e di settore nei servizi pubblici locali da essa gestiti, non costituisce modifica dell'oggetto sociale una eventuale:

1) aggregazione (per fusione, ecc.) della società o di un suo ramo, in vista di benefici previsti dalle leggi sopracitate;

2) revoca o scadenza del ruolo di soggetto unico di bacino nel settore idrico integrato.

2. Sempre alla luce della sopracitata natura della società ed atteso che la relativa utenza non è trattenuta dalla società, ma segue il diverso affidamento deciso dall'ex ente pubblico locale socio, nell'ipotesi di recesso, in deroga (per lex specialis) al comma 2 dell'art.2437-ter, C.C., al socio

recedente non spetterà alcun avviamento.

Art.25 (Liquidazione)

In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà, con la maggioranza prescritta per l'assemblea straordinaria, tre liquidatori. A questi competeranno disgiuntamente i poteri necessari per il compimento della liquidazione, alla stregua dell'art.2278 c.c.. Tuttavia, l'eventuale vendita in blocco dei beni sociali, la redazione del bilancio finale di liquidazione, e comunque le operazioni di qualsiasi genere d'importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) dovranno essere compiute dai liquidatori congiuntamente.

F.to Bruno Zanolla

F.to Attilio Sommavilla

F.to STEFANO STIVANELLO

=====